



UNIONE COMUNALE DEL CHIANTI FIORENTINO

Barberino Val d'Elsa – Greve in Chianti - San Casciano Val di Pesa – Tavarnelle Val di Pesa

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL'UNIONE

N.27 DEL 20.02.2017

OGGETTO: *“XXVI Maratonina Podistica di Tavarnelle / XII Maratonina di solidarietà riservata ai ragazzi delle scuole” - domenica 19.03.2017. Concessione di patrocinio in favore dell'“Unione Polisportiva Tavarnelle” e G.S. “Atletica La Rampa”.*

L'anno duemiladiciassette e questo giorno venti del mese di febbraio alle ore 09.00, nel Palazzo Comunale di Greve in Chianti, si è riunita la **Giunta dell'Unione Comunale**.

All'appello nominale risultano:

1) TRENTANOVI Giacomo	Presidente	PRESENTE
2) BARONCELLI David	Assessore	PRESENTE
3) PESCHINI Massimiliano	Assessore	PRESENTE
4) SOTTANI Paolo	Assessore	PRESENTE

PRESIEDE l'adunanza il Presidente dell'Unione Comunale del Chianti Fiorentino Giacomo Trentanovi con l'assistenza del Segretario Generale dell'Unione Dott. Rocco Cassano, incaricato della redazione del presente verbale.

ACCERTATA la legalità del numero degli intervenuti, si passa all'esame dell'oggetto sopra indicato, il cui verbale è letto, approvato e sottoscritto come segue:



UNIONE COMUNALE DEL CHIANTI FIORENTINO

Barberino Val d'Elsa – Greve in Chianti - San Casciano Val di Pesa – Tavarnelle Val di Pesa

LA GIUNTA DELL'UNIONE COMUNALE

Visti:

- l'art. 13 del D.Lgs. n. 267/2000;
- il vigente Statuto dell'Unione Comunale del Chianti Fiorentino;
- il vigente Regolamento dell'Unione Comunale per la concessione del patrocinio e per l'attribuzione di contributi e vantaggi economici ad associazioni ed Enti ai sensi dell'art. 12 della L.n. 241/1990, approvato con Deliberazione del Consiglio dell'Unione Comunale n. 2 del 30.04.2015;

Premesso che l'Unione Comunale del Chianti Fiorentino promuove e diffonde le attività delle associazioni sportive operanti sul territorio;

Considerato che tra queste associazioni operano da anni anche l'Unione Polisportiva Tavarnelle ed il G. S. "Atletica La Rampa", che svolgono sul nostro territorio una considerevole attività di aggregazione sociale nella promozione e diffusione della pratica sportiva in generale ed in particolare dell'attività podistica;

Viste le note prot. n. 1120 - 1121 del 24.01.2017 e n. 2041 del 09.02.2016, presentate dalle associazioni suddette e conservate in atti presso l'Ufficio Cultura, relative all'organizzazione della "XXVI Maratonina Podistica di Tavarnelle / XII Maratonina di solidarietà riservata ai ragazzi delle scuole", manifestazioni sportive senza fini di lucro che avranno luogo a Tavarnelle Val di Pesa domenica 19.03.2017, dalle ore 8.00 alle ore 12.00, con le quali viene richiesto:

- 1) la concessione del patrocinio;
- 2) l'autorizzazione per lo svolgimento della "XXXVI Maratonina Podistica di Tavarnelle", sulle seguenti strade del territorio: partenza da Piazza Matteotti, Via XXV Aprile, Via Palazzuolo, Via Noce, S. Antonio a Polvereto, Cellole, Via Nunziatina, Strada Bonazza, Via Palazzuolo, Via della Pace, Via delle Fonti, Via Togliatti, Via Garibaldi, Via B. Naldini, Viale della Rimembranza, Via Roma, Strada della Pieve, Via del Cerro, Via del Chianti, Casaglia, Via Spicciano, Via Roma ed arrivo in Piazza Matteotti;
- 3) l'autorizzazione per lo svolgimento della "XII Maratonina di solidarietà riservata ai ragazzi delle scuole", sulle seguenti strade del capoluogo di Tavarnelle Val di Pesa: partenza da Piazza Matteotti, Via delle Fonti, Via Roma ed arrivo in Piazza Matteotti;
- 4) l'autorizzazione per la chiusura, transennatura ed occupazione di parte di Piazza Matteotti, ove potranno essere ubicati banchi di vendita di prodotti vari titolari di propria licenza, nel giorno di domenica 19.03.2017, dalle ore 8.00 alle ore 12.00;
- 5) l'autorizzazione per la chiusura di Via Roma, nel tratto compreso tra l'intersezione con S.P. 101 e l'intersezione con Viale della Rimembranza nel giorno di domenica 19.03.2017, dalle ore 8.00 alle ore 12.00;
- 6) l'autorizzazione per la chiusura di Via Naldini, nel tratto compreso tra l'intersezione con Viale della Rimembranza e l'intersezione con Via Roma nel giorno di domenica 19.03.2017, dalle ore 8.00 alle ore 12.00;

Dato atto che la richiesta è stata inoltrata con le modalità prescritte dal citato Regolamento dell'Unione Comunale per la concessione del patrocinio e per



UNIONE COMUNALE DEL CHIANTI FIORENTINO

Barberino Val d'Elsa – Greve in Chianti - San Casciano Val di Pesa – Tavarnelle Val di Pesa

l'attribuzione di contributi e vantaggi economici ad associazioni ed Enti ai sensi dell'art. 12 della L.n. 241/1990;

Visto l'art. 6 del D.L.n. 78/2010, il quale recita che a decorrere dall'anno 2011 le Amministrazioni Pubbliche inserite nel conto economico consolidato della Pubblica Amministrazione, come individuate dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) ai sensi dell'art. 1, comma 3 della L. n. 196 del 31.12.2009, incluse le Autorità Indipendenti: *“non possono effettuare spese per sponsorizzazioni”*;

Dato atto che la Corte dei Conti ritiene che: *“il termine sponsorizzazione si riferisce a tutte le forme di contribuzione a terzi alle quali possono ricorrere gli enti territoriali per addivenire alla realizzazione di eventi di interesse della collettività locale di riferimento”*, significando pertanto che ogni forma di contribuzione, sia diretta mediante esborso di denaro, che indiretta mediante esenzioni da pagamenti dovuti all'Amministrazione, risulta vietata;

Vista la giurisprudenza del Consiglio di Stato e di Cassazione, secondo la quale: *“rispetto alla sponsorizzazione, l'accordo di patrocinio si distingue per il fatto che il soggetto, pubblico o privato, il quale consente che l'attività di altri si svolga sotto il suo patrocinio, non è un imprenditore commerciale, sicché quand'anche egli si impegni a finanziare in qualche misura l'attività, tale obbligazione non trova corrispettivo nel vantaggio atteso dalla pubblicizzazione della sua figura di patrocinatore; il contratto dunque si atteggia piuttosto come una donazione modale, che come un contratto a prestazioni corrispettive”*;

Visti i pareri della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia n. 1075/2010 e per la Puglia n. 163/2010;

Ribadito che non si configura come sponsorizzazione il sostegno di iniziative di un soggetto terzo, rientranti nei compiti del Comune e rese nell'interesse della collettività, qui emergendo anche il fondamentale principio di sussidiarietà orizzontale ex art. 118 Cost.;

Specificato quindi che è ammissibile lo svolgimento da parte del privato di un'attività propria del Comune in forma sussidiaria; dovendosi trattare di una qualificata attività da stimarsi come rientrante nelle competenze dell'ente locale e tale da venire esercitata, in via mediata, da soggetti privati destinatari di risorse pubbliche piuttosto che (direttamente) da parte di Comuni e Province, in guisa da rappresentare una modalità alternativa di erogazione del servizio pubblico e non una forma di promozione dell'immagine dell'Amministrazione;

Atteso che tra le attività dell'Unione Comunale vi è tra l'altro la promozione di occasioni di aggregazione, di socializzazione e di intrattenimento sportivo e culturale come in dettaglio indicato nell'art. 3, comma 1 del vigente Statuto dell'Unione Comunale;

Considerato il rilievo di aggregazione sociale e promozione sportiva delle manifestazioni suddette;

Preso atto che nella citata comunicazione prot. 2041 del 09.02.2017 le associazioni fanno richiesta del suddetto materiale, necessario allo svolgimento degli eventi:

- n. 23 transenne;



UNIONE COMUNALE DEL CHIANTI FIORENTINO

Barberino Val d'Elsa – Greve in Chianti - San Casciano Val di Pesa – Tavarnelle Val di Pesa

Verificata la disponibilità del materiale con i Servizi Tecnici e considerato che la concessione delle attrezzature costituisce un vantaggio economico indiretto in favore delle associazioni “*Unione Polisportiva Tavarnelle*” e G. S. “*Atletica La Rampa*”, ai sensi dell'art. 15 del citato Regolamento dell'Unione Comunale per la concessione del patrocinio e per l'attribuzione di contributi e vantaggi economici ad associazioni ed Enti;

Ritenuto pertanto stimare il vantaggio economico indiretto in favore delle associazioni “*Unione Polisportiva Tavarnelle*” e G. S. “*Atletica La Rampa*” nella somma indicativa di € 100,00;

Stabilito pertanto di concedere il patrocinio in favore delle manifestazioni “*XXXVI Maratonina Podistica di Tavarnelle / XII Maratonina di solidarietà riservata ai ragazzi delle scuole*” organizzate dalle associazioni “*Unione Polisportiva Tavarnelle*” e G.S.” *Atletica La Rampa*” con sede in Piazza Matteotti, 18 - 50028 Tavarnelle Val di Pesa (P.I. 02231970480), dando atto che ai sensi dell'art. 8, comma 1 del vigente Regolamento dell'Unione Comunale per la concessione del patrocinio e per l'attribuzione di contributi e vantaggi economici, il soggetto organizzatore è tenuto ad inserire lo stemma dell'Unione Comunale su ogni comunicazione esterna relativa all'iniziativa patrocinata, preceduta dalla seguente dicitura: “*con il patrocinio dell'Unione Comunale del Chianti Fiorentino*”, fermo restando l'acquisizione da parte dello stesso soggetto organizzatore delle relative autorizzazioni previste da obblighi di legge;

Dato atto che ai sensi dell' art. 8, comma 3 del citato Regolamento dell'Unione Comunale, l'Amministrazione è sollevata da qualsiasi responsabilità inerente l'organizzazione dell'iniziativa oggetto del patrocinio;

Visti i pareri favorevoli resi ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 dal Responsabile dell'Area Cultura, Sport e Pari opportunità e dal Responsabile dell'Area Servizi Finanziari – Servizi Statistici, per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile del presente atto;

Con votazione unanime, palese e favorevole, resa nelle forme di legge;

DELIBERA

- 1) di approvare le premesse suesposte quali parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di dare atto che le manifestazioni denominate “*XXXVI Maratonina Podistica di Tavarnelle / XII Maratonina di solidarietà riservata ai ragazzi delle scuole*” non incorrono nei divieti di legge di cui all'art 6 del D.L.n. 78 /2010;
- 3) di dare atto che le iniziative si realizzano nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento dell'Unione Comunale per la concessione del patrocinio e per l'attribuzione di contributi e vantaggi economici ad associazioni ed Enti ai sensi dell'art. 12 della L.n. 241/1990, approvato con Deliberazione del Consiglio dell'Unione Comunale n. 2 del 30.04.2015;



UNIONE COMUNALE DEL CHIANTI FIORENTINO

Barberino Val d'Elsa – Greve in Chianti - San Casciano Val di Pesa – Tavarnelle Val di Pesa

- 4) di concedere il patrocinio dell'Unione Comunale del Chianti Fiorentino per l'organizzazione delle iniziative *“XXXVI Maratonina Podistica di Tavarnelle / XII Maratonina di solidarietà riservata ai ragazzi delle scuole”* organizzate dalle associazioni *“Unione Polisportiva Tavarnelle”* e G.S. *“Atletica La Rampa”* nella giornata di domenica 19.03.2017;
- 5) di dare atto che ai sensi dell' art. 8, comma 3 del vigente Regolamento dell'Unione Comunale per la concessione del patrocinio e per l'attribuzione di contributi e vantaggi economici, l'Amministrazione è sollevata da qualsiasi responsabilità inerente l'organizzazione della manifestazione oggetto del patrocinio, fermo restando l'acquisizione da parte dei soggetti organizzatori delle relative autorizzazioni previste da obblighi di legge e rilasciate da parte degli uffici territoriali e comunali competenti per materia;
- 6) di dare atto che ai sensi del D.Lgs.n. 507/1993 e dei Regolamenti sulle imposte comunali in materia di pubbliche affissioni dei Comuni di Barberino Val d'Elsa e Tavarnelle Val di Pesa, approvati rispettivamente con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 13.03.95 e n. 14 del 30.01.1995, per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali, viene applicata la riduzione al 50% della corresponsione della tariffa per le pubbliche affissioni;
- 7) di dare atto che, ai sensi del vigente Regolamento COSAP del Comune di Tavarnelle Val di Pesa, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 30.10.1998 e modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 28.02.2000, n. 8 del 25.02.2005 e n. 13 del 22.03.2007, non si provvederà a riscuotere la tassa di occupazione di suolo pubblico per il tempo e gli spazi utilizzati durante la manifestazione;
- 8) di assicurare, per gli adempimenti relativi alla trasparenza, la pubblicazione del presente atto sul sito web istituzionale dell'Ente nell'apposita sezione;
- 9) di dare atto che il presente provvedimento sarà comunicato al Presidente dell'*“Unione Polisportiva Tavarnelle”* e del G.S. *“Atletica La Rampa”*, soggetti organizzatori della manifestazione, all'Ufficio Tributi dei Comuni di Barberino Val d'Elsa e Tavarnelle Val di Pesa, all'Ufficio Sviluppo Economico del Comune di Tavarnelle Val di Pesa, al Comando della Polizia Municipale e all'Ufficio Segreteria dell'Unione Comunale del Chianti Fiorentino per le rispettive competenze;
- 10) di dichiarare il presente atto, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, considerata la necessità di predisporre gli atti in tempi utili, nel rispetto della data d'inizio delle iniziative.



UNIONE COMUNALE DEL CHIANTI FIORENTINO

Barberino Val d'Elsa – Greve in Chianti - San Casciano Val di Pesa – Tavarnelle Val di Pesa

DELIBERAZIONE N. 27/GU DEL 20.02.2017

PARERE AI SENSI DELL'ART. 49, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 267 DEL 18.08.2000, IN MERITO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AVENTE PER OGGETTO:

“XXVI Maratonina Podistica di Tavarnelle / XII Maratonina di solidarietà riservata ai ragazzi delle scuole” - domenica 19.03.2017. Concessione di patrocinio in favore dell'“Unione Polisportiva Tavarnelle” e G.S. “Atletica La Rampa”.

AREA CULTURA, SPORT E PARI OPPORTUNITA'

Ufficio Cultura e Sport

La sottoscritta, nella sua qualità di Responsabile dell'Area Cultura, Sport e Pari opportunità dell'Unione Comunale del Chianti Fiorentino;

Vista la proposta di Deliberazione in oggetto;

Visto l'art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

E S P R I M E

il proprio **PARERE FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica relativamente all'adozione della proposta di Deliberazione in oggetto da parte dell'organo competente;

Tavarnelle V.P., 17.02.2017

**IL RESPONSABILE DELL'
AREA CULTURA, SPORT E PARI OPPORTUNITA'**
f.to Dott.ssa Gianna Magnani

AREA SERVIZI FINANZIARI – SERVIZI STATISTICI

Ufficio Ragioneria

La sottoscritta, nella sua qualità di Responsabile dell'Area Servizi Finanziari – Servizi Statistici dell'Unione Comunale del Chianti Fiorentino;

Vista la proposta di Deliberazione in oggetto;

Visto l'art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

E S P R I M E

il proprio **PARERE FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile relativamente all'adozione della proposta di Deliberazione in oggetto da parte dell'organo competente;

Tavarnelle V.P., 17.02.2017

**IL RESPONSABILE DELL'AREA
SERVIZI FINANZIARI – SERVIZI STATISTICI**
f.to Dott.ssa Barbara Bagni



UNIONE COMUNALE DEL CHIANTI FIORENTINO

Barberino Val d'Elsa – Greve in Chianti - San Casciano Val di Pesa – Tavarnelle Val di Pesa

IL PRESIDENTE

f.to Giacomo Trentanovi

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Dott. Rocco Cassano

PUBBLICAZIONE

Ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la Deliberazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio dell'Unione Comunale del Chianti Fiorentino in data odierna per 15 giorni consecutivi.

Tavarnelle V.P., 23.02.2017

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Dott. Rocco Cassano

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

- La presente Deliberazione è divenuta esecutiva in data _____ decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000.
 La presente Deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Tavarnelle V.P., 20.02.2017

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Dott. Rocco Cassano

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Io sottoscritto Segretario Generale dell'Unione Comunale del Chianti Fiorentino, certifico che copia della presente Deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio per la pubblicazione per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e che contro di essa non sono state presentate opposizioni.

Tavarnelle V.P., _____

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Rocco Cassano
